

Bruxelles, 4 agosto 2015 (OR. en)

11382/15

Fascicolo interistituzionale: 2015/0166 (NLE)

ACP 113 WTO 169 COAFR 238 RELEX 653

# **PROPOSTA**

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 381 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 381 final.

\_\_\_\_\_

All.: COM(2015) 381 final

11382/15 pdn

**D**G C 1 **IT** 



Bruxelles, 31.7.2015 COM(2015) 381 final

2015/0166 (NLE)

# Proposta di

# **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale<sup>1</sup>, dall'altro

IT I

In questa fase, e ai fini del presente accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun, l'unico paese che finora ha firmato e ratificato l'accordo.

# **RELAZIONE**

#### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo interinale in vista del partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale composta attualmente dalla Repubblica del Camerun, dall'altro, è stato firmato il 15 gennaio 2009 ed è applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014.

L'articolo 92 di detto accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

L'articolo 92 precisa altresì che le parti decidono di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE.

# 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La proposta comprende un progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea basato sull'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volto a stabilire la posizione dell'Unione. Decisioni simili sono state adottate in passato per adottare i regolamenti interni di altri accordi di partenariato economico.

L'anzidetta decisione del Consiglio contiene in allegato un progetto di decisione che dovrà essere adottato dal comitato APE nel corso di una delle sue prossime riunioni, il quale contiene a sua volta in allegato un progetto di regolamento interno del comitato APE. Tale regolamento interno è stato approvato e siglato da entrambe le parti alla riunione inaugurale del comitato APE tenutasi l'11 e 12 maggio 2015 a Bruxelles.

# 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'obbligo di redigere un regolamento interno è previsto nell'accordo interinale. Le due parti dell'accordo si sono precedentemente consultate e hanno approvato e siglato il testo alla riunione inaugurale del comitato APE tenutasi l'11 e 12 maggio 2015 a Bruxelles.

La valutazione d'impatto della presente proposta non è stata eseguita in quanto l'iniziativa non ha un impatto economico, sociale o ambientale diretto.

### 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza finanziaria è limitata alle spese amministrative.

## Proposta di

#### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al regolamento interno del comitato APE previsto dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale<sup>1</sup>, dall'altro

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2009/152/CE del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro<sup>2</sup>,

vista la proposta della Commissione europea,

## considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale in vista del partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, è stato firmato il 15 gennaio 2009 ed è applicato in via provvisoria dal 4 agosto 2014.
- (2) L'articolo 92 di detto accordo istituisce un comitato APE responsabile dell'amministrazione dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (3) L'articolo 92 dispone che le parti decidono di comune accordo la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato APE.
- (4) L'Unione europea deve stabilire la posizione da adottare riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato APE,

# HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione della decisione del comitato APE, previsto dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la parte Africa centrale, dall'altro, in

In questa fase, e ai fini del presente accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico, la parte Africa centrale è costituita dalla Repubblica del Camerun, l'unico paese che finora ha firmato e ratificato l'accordo.

GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.

merito al suo regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato APE allegato alla presente decisione.

Lievi modifiche al progetto di decisione che non apportano alcuna variazione sostanziale sono autorizzate senza un'ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio.

### Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato APE deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente